



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 30 giugno 2020

AGENDA DEI LAVORI DEL 7 E 8 LUGLIO 2020

1. Concorrenza, il Consiglio di Stato censura la mancata retroattività delle sanzioni amministrative più favorevoli in caso di intese restrittive
2. Bonus bebè e assegno di maternità per i cittadini extracomunitari: è legittimo limitarli soltanto a chi abbia un permesso di lungo soggiorno?
3. Il permesso di soggiorno per i richiedenti asilo non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica: i dubbi di alcuni Tribunali
4. Rapina impropria: il Tribunale di Torino chiede di eliminare il reato
5. Ricostruzione del “ponte Morandi”: l'esclusione di Autostrade per l'Italia tra le numerose questioni sollevate dal Tar della Liguria
6. Custodia cautelare in carcere sempre “obbligatoria” per i terroristi?

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nelle udienze pubbliche del 7 e 8 luglio e nella camera di consiglio dell'8 luglio 2020.

In allegato la sintesi delle questioni segnalate, a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [questioni pendenti](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 30 giugno 2020



UDIENZA PUBBLICA 7 LUGLIO 2020

SANZIONI AMMINISTRATIVE ANTITRUST – REGIME SANZIONATORIO PIÙ FAVOREVOLE E RETROATTIVITÀ

Sanzioni amministrative - Trattamento sanzionatorio per le infrazioni gravi in materia di intese lesive della concorrenza o di abusi di posizione dominante sul mercato - Modifiche all'art. 15, comma 1, della legge n. 287 del 1990 - Regime sanzionatorio più favorevole conseguente all'eliminazione della previsione del minimo edittale - Applicazione retroattiva - Mancata previsione.

(R.O. 146 e 147/2019)

Il Consiglio di Stato, con due ordinanze di analogo tenore, solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati) che, modificando l'articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante la disciplina delle sanzioni comminate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante, ha eliminato la previsione del minimo edittale pari all'un per cento del fatturato. Il collegio rimettente solleva la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 7 della CEDU, nella parte in cui la disposizione, recante un nuovo regime sanzionatorio, non contempla la retroattività della norma più favorevole da essa introdotta. Il rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale sul principio della retroattività della norma sanzionatoria maggiormente favorevole (*lex mitior*) operante per le sanzioni penali e desumibile dall'articolo 3 della Costituzione, per cui è ragionevole che il medesimo fatto vada sanzionato nello stesso modo, senza che rilevi se commesso prima o dopo l'entrata in vigore della norma che lo depenalizza. Lo stesso principio si ricaverebbe anche dall'articolo 7 della CEDU che, in base all'articolo 117, primo comma, della Costituzione assume rango costituzionale. Il principio della retroattività trova affermazione anche per le sanzioni formalmente qualificate come amministrative ma che assumano carattere sostanzialmente penale, in base ai criteri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (a partire dalla sentenza Grande Camera 8 giugno 1976, *Engel*). Secondo il rimettente alle disposizioni in questione che, secondo i criteri Engel, proteggono beni rilevanti per tutta la collettività dei cittadini attraverso sanzioni della stessa natura delle sanzioni pecuniarie penali e con analogo forza afflittiva e che, pertanto, hanno natura sostanzialmente penale, vanno applicati tali principi estendendo, pertanto, attraverso la declaratoria di incostituzionalità della norma censurata, la retroattività della norma maggiormente favorevole.

Norma censurata

L. 5 marzo 2001, n. 57.

Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.

Art. 11. - Abuso di dipendenza economica e concorrenza.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

(omissis)

4. All'articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al secondo periodo, le parole: «in misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al dieci per cento», e le parole: «relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso di posizione dominante» sono soppresse.

UDIENZA PUBBLICA 7 LUGLIO 2020

BONUS BEBÉ E ASSEGNO DI MATERNITÀ DI BASE: REQUISITO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO PER I CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI

Assistenza e solidarietà sociale - Maternità e infanzia - Straniero - Assegno per l'incentivazione della natalità e la contribuzione alle spese per il suo sostegno (c.d. "Bonus bebè") - Requisiti per l'individuazione dei destinatari della prestazione - Previsione, per i cittadini di Stati extracomunitari, della titolarità del permesso di soggiorno di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998 (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) invece che della titolarità del permesso di soggiorno e di lavoro di durata non inferiore a un anno in applicazione dell'art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998.

(R.O. 175/19, 178/19, 180/19, 181/19, 182/19, 188/19, 189/19, 190/19)

Assistenza e solidarietà sociale - Maternità e infanzia - Straniero - Assegno di maternità di base - Requisiti per l'individuazione dei destinatari della prestazione - Previsione, per i cittadini di Stati extracomunitari, della titolarità del permesso di soggiorno di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998 (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) invece che della titolarità del permesso di soggiorno e di lavoro di durata non inferiore a un anno in applicazione dell'art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998.

(R.O. 177 e 179/2019)

[R.O. 175/19, 178/19, 180/19, 181/19, 182/19, 188/19, 189/19, 190/19 e R.O. 177/19 (U.P. 7 luglio 2020); R.O. 179/19 (C.C. 8 luglio 2020)]

La Corte di cassazione, con otto ordinanze di analogo tenore, solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"), norma che – al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno – riconosce, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, un assegno (c.d. "Bonus bebè") fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare. Con due ulteriori ordinanze (r.o. 177 e 179 del 2019) la Corte di cassazione solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) introduttivo dell'assegno di maternità di base. Le differenti disposizioni vengono censurate nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti per l'accesso alle due diverse misure a sostegno della genitorialità, richiedono per i genitori cittadini extracomunitari il requisito della titolarità del permesso di lungo soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale delle due disposizioni in questione con riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

ragionevolezza e della disparità di trattamento in quanto le disposizioni parrebbero, rispettivamente, in contrasto con il principio di ragionevolezza laddove mentre, da una parte, prevedono l'erogazione dei benefici in misura eguale e a parità di bisogno, allo stesso tempo contengono una previsione che esclude dall'accesso alle misure intere categorie di soggetti non selezionati in base all'entità o alla natura del bisogno bensì in base a un criterio privo di collegamento con tale stato determinando, così, la denunciata disparità di trattamento. L'irragionevole disparità di trattamento determinerebbe altresì una lesione dei principi costituzionali enunciati dall'articolo 31 della Costituzione che sancisce l'obbligo della Repubblica di agevolare con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e di proteggere la maternità e l'infanzia. Viene, infine, denunciata la violazione dell'articolo 117, primo comma della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 20, 21, 23 [recte 24], 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), che, rispettivamente, enunciano il principio di uguaglianza ed il divieto di discriminazioni, anche per cittadinanza, riconoscono il diritto dei bambini "alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere", garantiscono "la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale", nonché riconoscono "il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione".

Norma censurata

(R.O. 175, 178, 180, 181, 182, 188, 189 e 190/2019)

L. 23 dicembre 2014, n. 190.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

Art. 1 - Comma 125.

125. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato.

Norma censurata

(R.O. 177 e 179/2019)

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Capo XIII – Sostegno alla maternità e alla paternità.

Art. 74. Assegno di maternità di base (legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6; legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11).

1. Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, è concesso un assegno di maternità pari a complessive L. 2.500.000.
2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.
3. L'assegno è concesso dai comuni nella misura prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
4. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti.
5. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
6. Qualora il trattamento della maternità corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.
7. L'importo dell'assegno è rivalutata al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
8. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 9.
9. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo.
10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, può essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.
11. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

UDIENZA PUBBLICA 8 LUGLIO 2020

ISCRIZIONE ANAGRAFICA E RICHIEDENTI ASILO

Straniero - Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale - Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica - Previsione che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica.

[R.O. 145/2019 e 153/2019 (U.P. 8 luglio 2020); R.O. 158/2019 e 159/2019 (C.C. 8 luglio 2020)]

Il Tribunale di Milano (r.o. 145/2019) solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

protezione internazionale), introdotto dall'articolo 13, comma 1, lettera *a*), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132.

La normativa censurata, in base alla quale il permesso di soggiorno per richiedenti asilo, di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 142 del 2015, valido come documento di riconoscimento, non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica, secondo il giudice rimettente, presenterebbe plurimi profili di illegittimità costituzionale.

Anzitutto il Tribunale di Milano denuncia l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, lettera *a*), numero 2), del decreto-legge n. 113 del 2018, in riferimento all'articolo 77 della Costituzione, mancando, si afferma nell'ordinanza di rimessione, una motivazione circa la necessità e urgenza di introdurre il divieto di iscrizione all'anagrafe per chi permanga legittimamente sul territorio nazionale in attesa di ricevere risposta alla propria richiesta di asilo. L'intero decreto-legge, inoltre, sembrerebbe al rimettente privo della necessaria omogeneità, dato che il provvedimento legislativo prevede disposizioni su materie del tutto diverse tra loro.

Quanto alle censure relative al contenuto della disposizione di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 142 del 2015, il rimettente pone in primo piano la violazione dell'articolo 2 della Costituzione, ritenendo che il diritto all'iscrizione anagrafica ricada tra i diritti che hanno come punto di approdo ultimo quello della dignità umana nella sua dimensione individuale e sociale. Il rimettente denuncia poi, in relazione all'articolo 3 della Costituzione, l'irragionevolezza e l'irrazionalità della norma censurata che, a suo avviso, sarebbe incoerente rispetto alle finalità perseguite con il decreto-legge n. 113 del 2018. Il rimettente stigmatizza, inoltre, l'ingiustificato trattamento differenziato determinato dalla nuova norma tra richiedenti asilo e cittadini stranieri nonché tra richiedenti asilo e stranieri legalmente presenti sul territorio nazionale. In terzo luogo, l'articolo 4, comma 1-*bis*, sarebbe in contrasto con l'articolo 10 della Costituzione, a fronte di un trattamento diversificato operante soltanto nei confronti di coloro che hanno esercitato il diritto di asilo ai sensi del terzo comma dell'articolo 10 della Costituzione. Infine, con riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, il rimettente denuncia la violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 allegato alla CEDU secondo cui "Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di scegliersi liberamente la propria residenza", nonché la violazione del principio di non discriminazione in relazione agli articoli 14 della CEDU e 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Il Tribunale di Ancona (r.o. 153/2019) dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, lettera *a*), numero 2), del decreto-legge n. 113 del 2018, in riferimento agli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione. In particolare, con riguardo all'articolo 2 della Costituzione, il rimettente lamenta che l'impossibilità per lo straniero richiedente asilo di ottenere la certificazione anagrafica della sua dimora abituale comporterebbe una condizione di minorazione generale della sua persona. Il Tribunale di Salerno (r.o. 158/2019 e 159/2019) solleva, in riferimento agli articoli 2, 3 e 16 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 142 del 2015, introdotto dall'articolo 13, comma 1, lettera *a*), numero 2), del decreto-legge n. 113 del 2018 denunciando la violazione dei diritti umani fondamentali, del principio di uguaglianza per l'irragionevole trattamento rispetto allo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo nonché la lesione della libertà di soggiorno, per l'esclusione dello straniero avente diritto ad una definizione della sua domanda di protezione internazionale da una regolare condizione anagrafica.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Norme censurate

D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Art. 4. Documentazione.

1. Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

(omissis)

D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (1).

Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° dicembre 2018, n. 132.

Art. 13. Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

(omissis)

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

(omissis)

UDIENZA PUBBLICA 8 LUGLIO 2020

RAPINA IMPROPRIA – EQUIPARAZIONE ALLA RAPINA PROPRIA

Reati e pene - Reato di rapina impropria - Denunciata equiparazione al trattamento sanzionatorio (anche per l'ipotesi del delitto tentato) previsto per la rapina propria.

[R.O. 130/2019 (U.P. 8 luglio 2020); R.O. 156 e 241/2019 (C.C. 8 luglio 2020)]



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Il Tribunale di Torino (r.o. 130/2019) dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 628, secondo comma, del codice penale, in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione. La disposizione censurata prevede per la cosiddetta rapina impropria, in cui la violenza o minaccia sono successive alla sottrazione della cosa mobile altrui, al fine di assicurarne il possesso o di procurare l'impunità, le stesse pene comminate, al primo comma dello stesso articolo 628 del codice penale, per la cosiddetta rapina propria, consistente nella sottrazione ed impossessamento della cosa mobile altrui per mezzo di violenza alla persona o di minaccia. L'equiparazione del trattamento sanzionatorio, con la sanzione con valore edittale minimo per la reclusione pari a quattro anni, ad avviso del giudice rimettente, violerebbe il principio di uguaglianza, trattandosi di situazioni non eguali, tenuto conto, osserva il rimettente, che nella rapina propria la violenza o minaccia alla persona sono programmate quali mezzi essenziali per l'aggressione patrimoniale, mentre nella rapina impropria si tratta di comportamenti solo eventuali e finalizzati essenzialmente alla conservazione della libertà. Secondo il rimettente la violazione del principio di uguaglianza sarebbe determinata anche dal diverso trattamento tra la rapina impropria e il furto o violenza privata o resistenza a pubblico ufficiale in cui la violenza o minaccia seguano non in modo immediato. Il Tribunale di Torino denuncia, inoltre, la violazione del principio di offensività espresso dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, a fronte dell'impossibilità di poter regolare l'adeguatezza della sanzione all'offesa, nonché del principio della finalità rieducativa della pena, di cui all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione che impone anch'esso, sostiene il rimettente, un rapporto di proporzionalità tra la sanzione inflitta e la gravità del reato commesso. Con altra ordinanza di rimessione (r.o.156/2019) il medesimo Tribunale ribadisce i dubbi di costituzionalità della norma censurata formulati in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, ricordando che, *medio tempore* rispetto alla precedente ordinanza, il minimo edittale della pena è stato elevato a cinque anni *ex* articolo 6, comma 1, lettera *a*), della legge 26 aprile 2019, n. 36. Infine, il Tribunale di Torino solleva questione analoga anche con altra ordinanza (r.o. 241/2019). Rispetto alle precedenti, in quest'ultima il rimettente, il quale procede per il delitto di tentata rapina impropria, lamenta la lesione del principio di proporzionalità della sanzione anche con riguardo all'ipotesi del tentativo, evocando anche l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nel quale è parimenti espresso il principio di proporzionalità.

Norma censurata

(R.O. 130/2019)

CODICE PENALE

Art. 628 - Rapina.

(Testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, a decorrere dal 18 maggio 2019)

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098:

- 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;
- 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;
- 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis; 3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Norma censurata

(R.O. 156 e 241/2019)

CODICE PENALE

Art. 628 – Rapina.

TESTO VIGENTE

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

UDIENZA PUBBLICA 8 LUGLIO 2020

CROLLO DEL PONTE MORANDI: POTERI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE, RAPPORTI CON IL CONCESSIONARIO DEL TRATTO AUTOSTRADALE E MISURE PER I CONCESSIONARI O ESPROPRIATI DEGLI IMMOBILI SITUATI NELL'AREA INTERESSATA



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Opere pubbliche - Disposizioni urgenti conseguenti al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi - Commissario straordinario per la ricostruzione - Poteri attribuiti al Commissario straordinario - Disciplina dei rapporti con il concessionario della tratta autostradale alla data dell'evento - Disciplina dell'affidamento, da parte del Commissario straordinario, della realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle connesse - Interventi di messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali.

(R.O. 51 e 52/2020; R.O. 54/2020)

Opere pubbliche - Disposizioni urgenti conseguenti al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi - Commissario straordinario per la ricostruzione - Poteri attribuiti al Commissario straordinario - Disciplina dell'affidamento, da parte del Commissario straordinario, della realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle connesse - Affidamento della realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle connesse, ad uno o più operatori economici diversi dal concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento e da società o da soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque, ad esso collegati.

(R.O. 53/2020)

Opere pubbliche - Disposizioni urgenti conseguenti al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi - Commissario straordinario per la ricostruzione - Poteri attribuiti al Commissario straordinario - Disciplina dei rapporti con il concessionario della tratta autostradale alla data dell'evento - Disciplina dell'affidamento, da parte del Commissario straordinario, della realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle connesse - Misure per la tutela del diritto all'abitazione e a sostegno degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell'evento.

(R.O. 55/2020)

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con cinque ordinanze, solleva questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto alcune disposizioni del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n. 130. Le norme censurate disciplinano le attività di demolizione e ricostruzione conseguenti al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, i poteri del commissario straordinario per la ricostruzione, con particolare riguardo ai rapporti con la concessionaria, alle procedure di affidamento delle attività di ripristino del sistema viario nonché le procedure relative alla cessione o all'esproprio di immobili situati nell'area interessata dai provvedimenti di sgombero. In particolare con le ordinanze n. 51 e n. 52 del 2020 vengono censurati gli articoli 1, commi 3, 5, 6, 7, 8, 8-bis e 1-ter, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, come convertito, in riferimento agli articoli 3, 24, 41 e 111 della Costituzione. Il collegio rimettente muove dalla considerazione che le disposizioni censurate rientrano nella categoria delle "norme-provvedimento" e ne rinviene la *ratio* nel comma 7 dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge, nella parte in cui si stabilisce che il ripristino del sistema viario deve essere affidato, da parte del Commissario straordinario, ad un soggetto diverso dal concessionario del tratto autostradale in cui si è verificato il crollo, o da soggetti a lui riconducibili (in quanto società controllate o collegate), e ciò al fine di evitare un ulteriore indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali e, comunque, dal momento che non può escludersi che il concessionario sia responsabile, in relazione all'evento, di grave inadempimento del rapporto concessorio. Alla luce di tale previsione, il rimettente dubita della legittimità costituzionale delle disposizioni censurate in riferimento ai parametri costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità e non arbitrarietà. Le medesime



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

disposizioni, incidendo sulla convenzione esistente e operando un'esclusione nei confronti dell'operatore economico, si porrebbero in contrasto anche con l'articolo 41 della Costituzione per violazione dei principi di libertà imprenditoriale e di libertà della concorrenza. Infine il rimettente prospetta un contrasto con gli articoli 24 e 111 della Costituzione non essendo stato previsto un modulo procedimentale idoneo a garantire il diritto di difesa e l'effettività del contraddittorio.

Con l'ordinanza n. 53 del 2020 viene sollevata, con analoga prospettazione delle censure, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 109 del 2018, come convertito, in riferimento agli articoli 3, 41 e 111 della Costituzione.

Con l'ordinanza n. 54 del 2020 il TAR ligure solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 3, 5, 6, 7, 8, 8-bis e dell'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, come convertito, in riferimento agli articoli 3, 23, 24, 41, 97, 102, 103, e 111 della Costituzione. Il rimettente, muovendo dalla medesima lettura delle disposizioni censurate, quali norme provvedimentali, dubita della loro legittimità in riferimento ai principi di ragionevolezza e non arbitrarietà, nonché dei principi del buon andamento e dell'imparzialità, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. Il collegio rimettente prospetta anche vizi di legittimità per violazione degli articoli 23 e 97 della Costituzione. Il giudice *a quo* sostiene, inoltre, la sussistenza di un contrasto con i principi di separazione dei poteri, di difesa e del giusto processo, nonché del complesso delle disposizioni censurate con il principio di proporzionalità. Si ribadisce, inoltre, che l'esclusione della società concessionaria dalle attività in questione costituirebbe una restrizione della libertà di iniziativa economica in contrasto con l'articolo 41 della Costituzione.

Con l'ordinanza n. 55 del 2020, il medesimo giudice amministrativo solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 3, 5, 6, 7, 8, 8-bis, dell'articolo 1-bis, e dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 109 del 2018 convertito, con modificazioni, nella legge n. 130 del 2018, in riferimento agli articoli 3, 23, 24, 41, 97, 102, 103, e 111 della Costituzione. Premessa la ritenuta natura provvedimentale delle disposizioni censurate, il rimettente prospetta analogamente all'ordinanza n. 54 del 2020 le questioni di legittimità costituzionale. Sotto un ulteriore profilo il rimettente dubita della legittimità del comma 6, dell'articolo 1, per irragionevolezza e difetto di proporzionalità, ove sarebbe stato imposto alla concessionaria, senza alcun procedimento, amministrativo o giudiziario, l'obbligo di versare somme di denaro in quanto «responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile dell'evento». Sotto un differente profilo vengono prospettate questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 6, 1-bis e 4-bis del decreto-legge n. 109 del 2018 in riferimento agli artt. 3, 23 e 97 della Costituzione con riguardo ai criteri e alle poste economiche relative alle indennità e ai costi complessivi che possono essere posti a carico della società concessionaria e, in particolare, ai parametri economici per la determinazione delle indennità da corrispondere ai proprietari e usufruttuari di immobili ceduti o espropriati. Sotto un ulteriore profilo il giudice *a quo* dubita del combinato disposto degli articoli 1, comma 5, 1-bis e 4-bis, del decreto-legge n. 109 del 2018, così come convertito, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione che sottrarrebbero alla concessionaria il potere/dovere di provvedere alle attività connesse agli espropri e imponendo il pagamento dei relativi costi senza una chiara esplicitazione dei parametri e criteri di determinazione delle indennità nonché dubitando sulla ragionevolezza sui criteri di individuazione dei beni da espropriare.

Con ordinanza n. 111 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile l'intervento nel giudizio, introdotto con l'ordinanza di rimessione n. 55 del 2020, di 26 persone, cessionarie (o espropriate) di immobili, indennizzate con un'indennità quantificata in base all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, nella legge n. 130 del 2018.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Norme censurate

(R.O. 51, 52, 54/2020)

D.L. 28 settembre 2018, n. 109. (1)

Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 16 novembre 2018, n. 130.

Capo I - Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova.

Art. 1. Commissario straordinario per la ricostruzione.

(*omissis*)

3. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della Regione Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico.

(*omissis*)

5. Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al terzo periodo, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di cui al presente comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.

6. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento, tenuto, in quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile dell'evento, a far fronte alle spese di ricostruzione dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario, versa sulla contabilità speciale di cui al comma 8 le somme necessarie al predetto ripristino ed alle altre attività connesse di cui al comma 5, nell'importo provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo conguagli, impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilità dell'evento e sul titolo in base al quale sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della viabilità. Nella determinazione di detto importo, il Commissario straordinario comprende tutti gli oneri che risultano necessari al predetto ripristino, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1-bis. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario può individuare, omessa ogni formalità non essenziale alla valutazione delle manifestazioni di disponibilità comunque pervenute, un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie alla integrale realizzazione e delle opere, a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario alla data dell'evento, potendo remunerare tale anticipazione ad un tasso annuo non superiore al tasso di rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di 1,5 punti percentuali. Per assicurare il celere avvio delle attività del Commissario, in caso di mancato o ritardato versamento da parte del Concessionario, a garanzia dell'immediata attivazione del meccanismo di anticipazione è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2029. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede: quanto a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; ai fini della compensazione in



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

termini di fabbisogno e indebitamento netto, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2018 e 120 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del medesimo Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, 40 milioni di euro per l'anno 2019, 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. All'atto del versamento da parte del Concessionario delle somme necessarie per gli interventi di cui al primo periodo del presente comma, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è corrispondentemente reintegrato, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del Commissario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il Commissario straordinario affida, ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle connesse, ad uno o più operatori economici diversi dal concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento e da società o da soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque, ad esso collegati, anche al fine di evitare un ulteriore indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali e, comunque, giacché non può escludersi che detto concessionario sia responsabile, in relazione all'evento, di grave inadempimento del rapporto concessorio. L'aggiudicatario costituisce, ai fini della realizzazione delle predette attività, una struttura giuridica con patrimonio e contabilità separati.

8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate nonché quelle tempestivamente messe a disposizione dal soggetto concessionario al momento dell'evento.

8-bis. Il Commissario straordinario, nell'esercizio delle funzioni attribuite dal presente decreto, può avvalersi e può stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 4, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

(*omissis*)

Art. 1-ter. Interventi di messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali

1. Per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 1, il Commissario straordinario individua i tronchi autostradali funzionalmente connessi al viadotto del Polcevera dell'autostrada A10 sul cui esercizio interferisce la realizzazione degli interventi di ricostruzione dell'infrastruttura conseguente all'evento. A tal fine le relative tratte delle autostrade A7 e A10 sono immediatamente consegnate dal concessionario al Commissario straordinario.

(*omissis*)

(R.O. 53/2020)

D.L. 28 settembre 2018, n. 109 (1)

Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 16 novembre 2018, n. 130.

Capo I - Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova.

Art. 1. Commissario straordinario per la ricostruzione.

(*omissis*)

7. Il Commissario straordinario affida, ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle connesse, ad uno o più operatori economici diversi dal concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento e da società o da soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque, ad esso collegati, anche al fine di evitare un ulteriore indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali e, comunque, giacché non può escludersi che detto concessionario sia responsabile, in relazione all'evento, di grave inadempimento del rapporto concessorio. L'aggiudicatario costituisce, ai fini della realizzazione delle predette attività, una struttura giuridica con patrimonio e contabilità separati.

(*omissis*)



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

(R.O. 55/2020)

D.L. 28 settembre 2018, n. 109. (1)

Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 16 novembre 2018, n. 130.

Capo I - Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova.

Art. 1. Commissario straordinario per la ricostruzione.

(omissis)

3. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della Regione Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico.

(omissis)

5. Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al terzo periodo, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di cui al presente comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.

6. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento, tenuto, in quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile dell'evento, a far fronte alle spese di ricostruzione dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario, versa sulla contabilità speciale di cui al comma 8 le somme necessarie al predetto ripristino ed alle altre attività connesse di cui al comma 5, nell'importo provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo conguagli, impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilità dell'evento e sul titolo in base al quale sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della viabilità. Nella determinazione di detto importo, il Commissario straordinario comprende tutti gli oneri che risultano necessari al predetto ripristino, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1-bis. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario può individuare, omessa ogni formalità non essenziale alla valutazione delle manifestazioni di disponibilità comunque pervenute, un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario alla data dell'evento, potendo remunerare tale anticipazione ad un tasso annuo non superiore al tasso di rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di 1,5 punti percentuali. Per assicurare il celere avvio delle attività del Commissario, in caso di mancato o ritardato versamento da parte del Concessionario, a garanzia dell'immediata attivazione del meccanismo di anticipazione è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2029. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede: quanto a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2018 e 120 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del medesimo Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, 40 milioni di euro per l'anno 2019, 20 milioni di euro per l'anno



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. All'atto del versamento da parte del Concessionario delle somme necessarie per gli interventi di cui al primo periodo del presente comma, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è corrispondentemente reintegrato, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del Commissario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il Commissario straordinario affida, ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle connesse, ad uno o più operatori economici diversi dal concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento e da società o da soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque, ad esso collegati, anche al fine di evitare un ulteriore indebitato vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali e, comunque, giacché non può escludersi che detto concessionario sia responsabile, in relazione all'evento, di grave inadempimento del rapporto concessorio. L'aggiudicatario costituisce, ai fini della realizzazione delle predette attività, una struttura giuridica con patrimonio e contabilità separati.

8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate nonché quelle tempestivamente messe a disposizione dal soggetto concessionario al momento dell'evento.

8-bis. Il Commissario straordinario, nell'esercizio delle funzioni attribuite dal presente decreto, può avvalersi e può stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 4, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

(omissis)

Art. 1-bis. Misure per la tutela del diritto all'abitazione

1. Al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento, che costituisce opera di pubblica utilità, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può stipulare con i proprietari e con gli usufruttuari delle unità immobiliari oggetto delle ordinanze di sgombero del sindaco della città di Genova, con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'atto di cessione del bene o del diritto reale. Scaduto tale termine, provvede alle conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai sensi dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Il Commissario straordinario non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari, né acquisisce alcun gravame sull'unità immobiliare ceduta.

2. Ai pieni proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione sono corrisposte, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, l'indennità quantificata in complessivi euro 2.025,50 per metro quadrato, che tiene conto del valore venale dell'immobile, delle spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa, nonché, per ciascuna unità immobiliare, l'indennità di cui alla legge della regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, che disciplina i Programmi regionali di intervento strategico (PRIS), pari a euro 45.000, e l'indennità per l'improvviso sgombero, pari a euro 36.000.

3. Agli usufruttuari è corrisposta, nel termine di cui al comma 2, la quota delle indennità di cui al medesimo comma 2 calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2017, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario.

4. Le indennità sono diminuite del 10 per cento in favore dei soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del verbale di immissione.

5. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le indennità di cui ai commi 2, 3 e 4 nei termini ivi previsti. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.

6. All'esito delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati è pronunciata a titolo gratuito a favore del comune di Genova e su richiesta dello stesso.

Art. 4-bis. Sostegno a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell'evento

1. Al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento e per ristorare i danni subiti dagli immobili che ospitano le imprese aventi sede operativa nella zona delimitata con l'ordinanza del sindaco del



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

comune di Genova n. 314 del 7 settembre 2018 e destinatarie di ordinanze sindacali di sgombero, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può stipulare con i proprietari delle predette unità immobiliari, con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'atto di cessione della proprietà. Scaduto tale termine, il Commissario provvede alle conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai sensi dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Il Commissario non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari, né acquisisce alcun gravame sull'unità immobiliare ceduta.

2. Ai proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, l'indennità quantificata in complessivi euro 1.300 per metro quadrato per le aree coperte e in euro 325 per le aree scoperte, che tiene conto del valore venale dell'immobile.

3. Le indennità sono diminuite del 10 per cento in favore dei soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del verbale di immissione.

4. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le indennità di cui ai commi 2, 3 e 6 nei termini ivi previsti. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.

5. All'esito delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati è pronunciata a titolo gratuito a favore del comune di Genova e su richiesta dello stesso.

6. Per assicurare la ripresa delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori, alle imprese di cui al comma 1 è corrisposta un'indennità per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento all'interno dell'area metropolitana di Genova o, per motivate ragioni tecniche, organizzative o produttive, nelle province limitrofe. Il concessionario, ovvero il Commissario straordinario in via sostitutiva, provvede al pagamento dell'indennità entro trenta giorni dal deposito di una perizia giurata che attesti l'entità e la congruità della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di ammortamento.

7. Le indennità di cui al presente articolo sono riconosciute al netto dell'indennizzo assicurativo o del risarcimento erogato da altri soggetti pubblici o privati, nonché delle altre agevolazioni pubbliche eventualmente percepite dall'interessato per le medesime finalità del presente articolo.

8. Il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 9.

9. La contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 8, è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per il pagamento dell'indennità di cui al comma 6, mediante il trasferimento da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro alla predetta contabilità speciale di quota parte delle risorse già programmate nel bilancio 2018 dello stesso Istituto per il finanziamento di progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (bando ISI 2018);

b) quanto a 10 milioni di euro per l'avvio del pagamento delle indennità di cui ai commi 2 e 3, nelle more della puntuale quantificazione del fabbisogno, a valere sulle risorse di cui all'articolo 45.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

UDIENZA PUBBLICA 8 LUGLIO 2020

MISURE CAUTELARI PERSONALI – OBBLIGATORietà DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE IN RELAZIONE AL DELITTO DI ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE

Misure cautelari personali - Criteri di scelta delle misure - Obbligatorietà della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di cui all'art. 270-bis cod. pen. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - Mancata previsione della salvezza dell'ipotesi in cui siano



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

(R.O. 27/2020)

La Corte di Assise del Tribunale di Torino solleva questione di legittimità costituzionale, in relazione agli articoli 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure meno afflittive.

La norma censurata impone di applicare la custodia cautelare in carcere nei confronti della persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza per una serie di delitti, tra cui quello previsto dall'articolo 270-*bis* del codice penale (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionali o di eversione dell'ordine democratico). Il giudice *a quo*, a sostegno della non manifesta infondatezza della questione, evidenzia come la Corte costituzionale, con una pluralità di sentenze, abbia già dichiarato costituzionalmente illegittima la norma censurata, nella parte in cui non consentiva l'adozione di misure cautelari diverse da quella carceraria nei confronti delle persone raggiunte da gravi indizi di colpevolezza per determinati reati. Ad avviso del rimettente risulta in particolare significativo che la Corte Costituzionale, dopo aver ricordato che nel criterio di adeguatezza trova espressione il principio del "minore sacrificio necessario", architrave del sistema cautelare personale, e che il ricorso alla custodia carceraria deve essere residuale, rappresentando l'eccezione e la *extrema ratio*, abbia chiarito come le presunzioni di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria si giustificano per i delitti di mafia in senso stretto proprio per le peculiarità di tali delitti e per la natura specifica del fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso. Sempre la Corte Costituzionale, osserva il rimettente, ha affermato che altri delitti, nonostante la loro oggettiva rilevante gravità, non implicano e non presuppongono necessariamente un vincolo di appartenenza permanente a un sodalizio criminoso con accentuate caratteristiche di pericolosità e ha dichiarato incostituzionale la presunzione stabilita dalla norma censurata non solo per alcuni delitti individuali, ma anche per delitti associativi, quali il delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, ritenendo che tale fattispecie si concretizzi in una forma speciale del delitto di associazione per delinquere, qualificata unicamente dalla natura dei reati-fine, che non postula necessariamente la creazione di una struttura complessa e gerarchicamente ordinata, essendo sufficiente una qualunque organizzazione, anche rudimentale, di attività personali e di mezzi economici, benché semplici ed elementari. Tali considerazioni valgono secondo il rimettente anche con riferimento alla fattispecie associativa di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale, la quale non postulerebbe sempre esigenze cautelari affrontabili esclusivamente con la custodia in carcere. Ad avviso del rimettente, infatti, la fattispecie associativa in esame si presterebbe a qualificare penalmente fatti e situazioni in concreto molto diversi ed eterogenei tra loro, e non sarebbe quindi possibile, osserva il rimettente, enucleare una regola di esperienza, ricollegabile a tutte le declinazioni criminologiche del fenomeno, secondo cui la custodia carceraria sarebbe l'unico strumento idoneo a fronteggiare le esigenze cautelari.

In conclusione, la disposizione censurata, secondo la prospettazione del Collegio rimettente violerebbe l'articolo 3 della Costituzione, per l'ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale a quelli concernenti i delitti di mafia nonché per l'irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle ipotesi concrete riconducibili a paradigmi punitivi diversi, l'articolo 13, primo comma, della Costituzione, quale referente fondamentale del



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale e infine l'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, in quanto attribuisce alla coercizione personale tratti funzionali tipici della pena.

Norma censurata

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 275. Criteri di scelta delle misure.

(omissis)

3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis* e 416-*bis* del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, escluso il quarto comma, 600-*quinqies* e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

(omissis)
